

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00635/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10454/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10454 del 2022, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Boccioletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno- Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del Decreto Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l'amministrazione generale prot. 0000255 del 14/07/2022 notificato in pari data, di esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della l. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6,

comma 1 d.lgs. 139/2006, indetta con decreto del Capo del Dipartimento n. 238 del 14 novembre 2018, in seguito al giudizio espresso dalla Commissione medica con il verbale -OMISSIS-

- della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l'amministrazione generale, Ufficio II, Affari concorsuali e contenzioso prot. dipvvf.DCAFFGEN.REGISTROUFFICIALE.-OMISSIS-di diniego dell'istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente in data 11/8/2022 (doc. 4);

- di ogni altro atto a ciò connesso, presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.Considerato che la relazione medica, depositata in data 16.11.2022 in adempimento all'O.C.I. di questa Sezione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha accertato l'insussistenza, in capo al ricorrente, della patologia sanitaria, posta alla base dell'avversato provvedimento di esclusione;

2.Rilevato che il ricorso risulta notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.a;

3.Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria "*de qua*";

Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 35 (trentacinque), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero dell'Interno, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente

provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.